

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza Ospedale "San Francesco di Paola" di Pescopagano Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN LASER A FEMTOSECONDI OCCORRENTE ALL'U.O.C. INTERAZIENDALE DI OCULISTICA DELL'AOR SAN CARLO DI POTENZA

CAPITOLATO SPECIALE

ALLEGATO 3

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di **n.1 LASER FEMTOSECONDI** occorrente all'U.O.C. Interaziendale di **OCULISTICA** dell'AOR San Carlo di Potenza.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui deve corrispondere l'attrezzatura offerta sono quelle descritte nel Capitolato tecnico (ALLEGATO N.1).

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato speciale e degli altri documenti della procedura negoziata verranno date le seguenti definizioni:

- 1. Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l'appalto in questione (Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza), in sigla SA;
- 2. Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che partecipa alla gara;
- 3. Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l'appalto in questione; indicata anche come ditta e con la sigla DA;

ARTICOLO 3 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' vietata a pena di nullità la cessione totale o parziale della fornitura.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della SA; l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

ARTICOLO 4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà IN UNA DELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO VIGENTE dell'AOR SAN CARLO.

Fanno parte integrante del contratto:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- d) l'offerta della Ditta aggiudicataria;
- e) la cauzione definitiva.

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELLA DITTA

La DA assume l'obbligo di fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell'offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

I beni forniti dovranno essere garantiti dalla DA da tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento per un periodo minimo di 24 mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

La DA è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, o da difetti dei materiali impiegati.

Inoltre, per tutta la durata del periodo di garanzia, la DA sarà tenuta ad eseguire, senza oneri aggiuntivi per la SA, tutte le operazioni di manutenzione, sia ordinaria (Verifiche di Sicurezza Elettrica, Manutenzione Preventiva), sia correttiva che si renderanno necessarie.

ARTICOLO 6 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La SA eserciterà, attraverso il direttore dell'esecuzione della fornitura, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione della stessa, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che la SA non assume responsabilità in conseguenza di rapporti tra la Ditta Aggiudicataria e il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, nel corso dell'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di collaudo tecnici-amministrativi.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

E' fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

ARTICOLO 8 TERMINI DI CONSEGNA E ONERI A CARICO DELLA DITTA

La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione e il collaudo sono a carico del Fornitore.

I tempi di consegna della fornitura sono di 20 giorni solari e consecutivi a partire dalla data dell'ordine.

Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda e deve offrire l'attrezzatura innovata senza maggiori oneri.

L'azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta (o, comunque, caratteristiche non inferiori).

Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l'Azienda non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.

Sono compresi nel prezzo dell'appalto, gli oneri per fornire attrezzature funzionanti e in opera, ed in particolare:

- trasporto, scarico, imballaggio e smaltimento dei materiali residui dopo il montaggio e/o consegna;
- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti) o per il normale accesso dei locali:
- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria al collaudo, inclusa la verifica elettrica;
- la fornitura dei manuali d'uso e manutenzione;
- il rispetto della normativa antinfortunistica vigente in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;

• ogni ulteriore onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario alla corretta installazione e messa in opera e collaudo dell'attrezzatura oggetto della presente fornitura, senza che la SA debba sostenere alcun ulteriore onere.

ARTICOLO 9 GARANZIA E MANUTENZIONE

La DA è tenuta alla buona conservazione dell'apparecchiatura consegnata ed alla sua manutenzione fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo per tali prestazioni si intende compreso nel prezzo offerto. L'apparecchiatura offerta dovrà essere coperta da una garanzia e manutenzione integrale di tipo "full-risk", comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria (Verifiche di Sicurezza Elettrica, Manutenzione Preventiva) e correttiva per un periodo di **24 mesi** dalla data di avvenuto (positivo) collaudo.

Detta garanzia dovrà coprire tutte le parti di ricambio e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero qualora necessaria ed opportuna la sostituzione dell'apparecchiatura.

Durante il periodo di garanzia la DA dovrà eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica dell'apparecchiatura e la manutenzione correttiva mediante propri tecnici specializzati, assicurando la continuità di funzionamento.

In caso di guasti che determinino il malfunzionamento dell'apparecchiatura di cui alla presente procedura, per un periodo superiore a **5 giorni**, con necessità di allontanamento della stessa, la DA si impegna, durante il periodo di garanzia, alla sua sostituzione senza oneri aggiuntivi a carico della SA, con altra attrezzatura avente le stesse caratteristiche prestazionali per il tempo necessario al suo reintegro.

ARTICOLO 10 PEZZI DI RICAMBIO

La Ditta dovrà attestare, a mezzo **dichiarazione**, effettuata dalla ditta costruttrice, la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente l'apparecchiatura, per almeno <u>otto anni</u> dalla data di collaudo.

ARTICOLO 11 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK POST-GARANZIA

Per il periodo post garanzia, la DA dovrà **allegare una proposta** di contratto di manutenzione "full-risk", relativa all'apparecchiatura, comprensiva di:

- a. esecuzione di tutte le verifiche di Sicurezza Elettrica, ai sensi delle normativa tecnica vigente (CEI 60601-1 / CEI EN 62353);
- b. interventi di manutenzione correttiva senza limitazione, comprensiva delle verifiche di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- c. disponibilità di un'apparecchiatura sostitutiva, accompagnata da dichiarazione di perfetta funzionalità ai sensi delle norme CEI applicabili, nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi i 5 giorni lavorativi.

ARTICOLO 12 REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO

L'offerente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei dispositivi offerti, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- Requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);
- Tipi di allarmi e accortezze;
- Necessità di particolari condizioni di funzionamento.

ARTICOLO 13 COLLAUDO

L' apparecchiatura oggetto del presente Capitolato sarà collaudata dalla SA ai sensi della normativa vigente. In sede di collaudo, la DA dovrà produrre:

- certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo;
- dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;
- eventuale ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla corretta installazione dell'attrezzatura;
- Manuale d'uso, in lingua italiana, dell'apparecchiatura installata e per la sua manutenzione, nonché le schede tecniche dei materiali installati;

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa ed ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc. In particolare per quanto riguarda l'apparecchiatura fornita, l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- La conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della DA o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;
- L'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche nel manuale della DA, con prove di funzionamento anche mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della DA;
- Effettuazione, a carico della DA, delle verifiche di Sicurezza Elettrica, generali e particolariprestazionali, ai sensi della normativa tecnica vigente (CEI EN62353).

La DA dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti.

In generale, qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della DA.

ARTICOLO 14 DOCUMENTAZIONE FORNITA ALLA STAZIONE APPALTANTE

La DA dovrà fornire alla SA, contestualmente all'installazione:

- due copie, in lingua italiana, del manuale d'uso dell'apparecchiatura;
- una copia, in lingua italiana, del Manuale di Manutenzione dell'apparecchiatura, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

ARTICOLO 15 INADEMPIMENTI E PENALITA'

La ditta sarà soggetta a penale in caso di non puntuale adempimento delle condizioni della fornitura, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione della stessa.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti di cui all'art. 8 sarà applicata una penale dell'1% sull'importo offerto.

La SA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della fornitura nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del valore della fornitura.

La SA si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni prescritte da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso.

ARTICOLO 16 RISOLUZIONE DELLA FORNITURA

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il rapporto di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b. per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- c. in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di

- raggruppamento, di anche una sola delle Imprese raggruppate, intervenuti successivamente all'affidamento della fornitura;
- d. violazione delle norme in materia di subappalto e cessione della fornitura;
- e. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010;
- f. dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato speciale;
- g. annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub d) e sub g) la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il rapporto di fornitura mediante semplice dichiarazione, comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il rapporto di fornitura si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la SA ha diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal rapporto di fornitura risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto di fornitura. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata della fornitura da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

ARTICOLO 17 OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria dovrà far rispettare al proprio personale il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", emanato ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 62 ed approvato con DDG AOR San Carlo n. 142 del 08.04.2014 - far osservare le disposizioni in esso contenute essendo consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

ARTICOLO 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, non risolte bonariamente, saranno devolute al Foro di Potenza.